



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 842 del 2025, proposto da Casa di Cura Angrisani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Scarano, Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del Settore Economico Finanziario – SUAP del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 34279 del 16 maggio 2025, laddove non confermativo dell'autorizzazione sanitaria con riferimento all'attività riabilitativa per n. 42 posti letto in regime residenziale e con riferimento all'attività riabilitativa in regime ambulatoriale e domiciliare, nonché del provvedimento del Direttore del Distretto n. 60 – Nocera Inferiore dell'ASL Salerno prot. n. 113371 del 23 maggio 2025, recante la sospensione dell'esercizio dell'attività semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e dell'ASL Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la Casa di Cura Angrisani s.r.l. (in appresso, Casa di Cura) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: -- il provvedimento del Dirigente del Settore Economico Finanziario – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 34279 del 16 maggio 2025, nella parte in cui, nel

prendere atto della modifica soggettiva della struttura socio-sanitaria denominata “Villa dei Fiori” (in appresso, V. F.), ubicata in Nocera Inferiore, località Poggi S. Pantaleone, e censita in catasto al foglio 12, particelle 374, 75, 76, 537, 400, 401, non era stata confermata l’autorizzazione sanitaria con riferimento all’attività riabilitativa per n. 42 posti letto in regime residenziale e con riferimento all’attività riabilitativa in regime ambulatoriale e domiciliare; -- il provvedimento del 23 maggio 2025, prot. n. 113371, col quale il Direttore del Distretto n. 60 – Nocera Inferiore dell’ASL Salerno aveva sospeso l’esercizio dell’attività semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da parte della V. F.; -- gli atti comunali del 15 maggio 2025, prot. n. 34089, e del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561;

- richiedeva, altresì, l’accertamento del diritto alla prosecuzione dell’attività riabilitativa per n. 140 posti letto in regime residenziale e n. 42 posti letto in regime semiresidenziale, nonché in regime ambulatoriale e domiciliare;

- ad illustrazione delle domande proposte, premetteva: -- di essere titolare della suindicata struttura erogante prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche psichiche o sensoriali, abilitata, giusta autorizzazione del 21 febbraio 2020, prot. n. 11330, all’esercizio dell’attività riabilitativa per n. 182 posti letto di cui n. 140 in regime residenziale e n. 42 in regime semiresidenziale e, giusta autorizzazione del 21 febbraio 2020, prot. n. 11332, all’esercizio dell’attività riabilitativa in regime ambulatoriale e domiciliare; -- di aver richiesto, con istanza del 3 maggio 2024 (pratica n. 1610), l’aggiornamento delle proprie autorizzazioni sanitarie con riguardo alla

variazione delle figure dell'amministratore delegato e del direttore sanitario, avendo indicato, per mero errore di compilazione del modulo utilizzato, il solo setting residenziale (per n. 140 posti); -- che l'ASL Salerno, già pronunciatasi favorevolmente con nulla osta del 16 maggio 2024, prot. n. 99544, nonché interpellata per chiarimenti dal Comune di Nocera Inferiore con nota del 7 gennaio 2025, prot. n. 856, aveva rappresentato, con nota del 9 gennaio 2025, prot. n. 6927, che, «in base alle verifiche effettuate ... allo stato la struttura V. F., così come riportato nel decreto sindacale prot. n. 11330 del 21 febbraio 2020, è autorizzata all'esercizio per prestazioni di Riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ex art. 26 della l. n. 833/1978, per complessivi n. 182 posti, di cui n. 140 in regime residenziale e n. 42 in regime semiresidenziale», con la precisazione che «esulava ed esula da tale istruttoria ogni valutazione in merito al numero e all'ubicazione dei posti letto autorizzati»; -- che, successivamente, il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, con atto del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561, aveva preso atto della comunicata variazione soggettiva della Casa di Cura e rilasciato «l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per totali n. 140 posti in regime residenziale»; -- di aver ripresentato, in data 20 febbraio 2025, e di aver riformulato, in data 26 marzo 2025 (pratica n. 1358), l'istanza di aggiornamento dei propri vertici gestionali-direzionali; -- che, anche stavolta, il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, con atto del 16 maggio 2025, prot. n. 34279, aveva preso atto della comunicata variazione

soggettiva della Casa di Cura, contestualmente richiamando l'«autorizzazione sanitaria n. 4561 del 22 gennaio 2025»; -- che, alla stregua di tale atto, l'ASL Salerno, col provvedimento del 23 maggio 2025, prot. n. 113371, aveva sospeso l'esercizio dell'attività semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da parte della V. F.;

- nell'avversare queste ultime determinazioni, lamentava, in estrema sintesi, che il Comune di Nocera Inferiore: a) erroneamente, in difetto del presupposto e in sviamento di potere, avrebbe ricollegato portata anche oggettiva ad una istanza di aggiornamento esclusivamente soggettivo dei vertici gestionali-direzionali della struttura riabilitativa, inopinatamente attribuendo, da un lato, rilievo ad una inesattezza nella compilazione dell'istanza medesima (in data 3 maggio 2024) e, d'altro lato, valenza provvedimento di autorizzazione sanitaria alla mera presa d'atto del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561; b) sarebbe così addivenuto ad una sostanziale revisione dei contenuti delle autorizzazioni sanitarie rilasciate in favore della proponente (ai fini dell'esercizio dell'attività riabilitativa per n. 140 posti letto in regime residenziale e n. 42 posti letto in regime semiresidenziale, nonché in regime ambulatoriale e domiciliare), senza essere stato all'uopo interpellato e senza aver osservato i presidi partecipativi e motivazionali propri dell'autotutela decisoria; c) e ciò, per di più, in difetto della verifica dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 7301 del 31 dicembre 2001, la quale si impone in caso di rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria;

- costituitosi in resistenza, l'intimato Comune di Nocera Inferiore eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del gravame

esperito ex adverso;

- si costituiva, altresì, in giudizio l'ASL Salerno, la quale rappresentava la natura di atto dovuto e consequenziale rivestita dal proprio provvedimento del 23 maggio 2025, prot. n. 113371;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 24 giugno 2025 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che:

- a ripudio della sollevata eccezione di tardività dell'impugnazione dell'atto sindacale del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561, occorre rimarcare che, successivamente all'adozione di quest'ultimo, il Comune di Nocera Inferiore, a fronte delle comunicazioni e istanze della Casa di Cura prot. n. 24 del 22 gennaio 2025, prot. n. 41 del 6 febbraio 2025, prot. n. 56 del 20 febbraio 2025 e del 26 marzo 2025 (pratica n. 1358) (ove si chiarisce che «non chiediamo nuova autorizzazione ma la variazione dell'A.D. e D.S. relativa alle seguenti autorizzazioni: 1) prot. n. 11330 del 21 febbraio 2020 riabilitazione per 182 p.l., di cui 140 p.l. resid. e 42 p.l. semiresid.; 2) prot. n. 11332 del 21 febbraio 2020 riab. in regime amb. e dom.; resta invariato ogni altro elemento»), volte a contestare l'eliminazione del setting semiresidenziale (per n. 42 posti letto) ed a precisare la portata

unicamente soggettiva delle più volte segnalate variazioni della struttura V. F., ha deliberatamente mantenuto la determinazione in precedenza assunta, espressamente ribadendo, nella nota del Dirigente del Settore Economico Finanziario – SUAP prot. n. 34089 del 15 maggio 2025, la natura (novativa) di “autorizzazione sanitaria” dell’anzidetto atto sindacale del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561;

- in tal modo, l’amministrazione comunale resistente ha, infatti, attualizzato la lesività di quest’ultimo atto e, quindi, l’interesse oppositivo ad agire della ricorrente, rimettendola in termini per tutelarsi giurisdizionalmente avverso la disposta restrizione della propria operatività;

- tanto, vieppiù che, la controversia in esame essendo devoluta alla giurisdizione esclusiva dell’adito giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q, cod. proc. amm., la cognizione sul rapporto sostanziale e sull’intreccio di posizioni soggettive in gioco (diritti soggettivi e interessi legittimi) fa premio sui limiti decadenziali all’esercizio dell’azione annullatoria, il quale non può dirsi precluso dalla tardiva impugnazione di un atto susseguito da altri perpetuanti le medesime caratteristiche di denunciata lesività e denotanti la perduranza della condotta amministrativa illegittima;

Considerato, sempre in rito, che l’inoppugnata nota del Dirigente del Settore Economico Finanziario – SUAP del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 37227 del 28 maggio 2025, è insuscettibile di comportare l’improcedibilità del gravame proposto, trattandosi di atto meramente confermativo della suindicata determinazione, ricollegante valenza novativamente autorizzatoria al menzionato atto sindacale del 22 gennaio

2025, prot. n. 4561;

Rilevato, in punto di fatto, che:

- la Casa di Cura risulta abilitata, giusta autorizzazioni sindacali del 21 febbraio 2020, prot. n. 11330 e n. 11332, ad esercitare, presso la struttura denominata V. F., l'attività riabilitativa (riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali): -- in regime residenziale per n. 140 posti letto; -- in regime semiresidenziale per n. 42 posti letto; -- in regime ambulatoriale e domiciliare;
- le variazioni soggettive dei vertici gestionali-direzionali della Casa di Cura figurano aggiornate, per tutte le suindicate attività, in forza di atti dirigenziali del Settore Economico Finanziario – Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Nocera Inferiore, prot. n. 72047 del 2 dicembre 2021, prot. n. 22181 del 6 aprile 2023, prot. n. 44216 del 19 luglio 2023, prot. n. 68202 del 27 novembre 2023;
- tanto, previi nulla osta dell'ASL Salerno, la quale ha rilevato l'«assenza di ulteriori variazioni nei preesistenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi» ed ha precisato che la comunicata variazione soggettiva «non costituisce variazione al fabbisogno» (nota del 16 maggio 2024, prot. n. 99544);
- successivamente, nonostante l'ASL Salerno, interpellata per chiarimenti dal Comune di Nocera Inferiore con nota del 7 gennaio 2025, prot. n. 856, abbia rappresentato, con nota del 9 gennaio 2025, prot. n. 6927, che, «in base alle verifiche effettuate ... allo stato la struttura V. F., così come riportato nel decreto sindacale prot. n. 11330 del 21 febbraio 2020, è autorizzata all'esercizio per prestazioni di Riabilitazione estensiva di

soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ex art. 26 della l. n. 833/1978, per complessivi n. 182 posti, di cui n. 140 in regime residenziale e n. 42 in regime semiresidenziale», con la precisazione che «esulava ed esula da tale istruttoria ogni valutazione in merito al numero e all'ubicazione dei posti letto autorizzati», il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, con atto del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561, ha preso atto della comunicata variazione soggettiva della Casa di Cura ed ha rilasciato «l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per totali n. 140 posti in regime residenziale»;

- come illustrato dalla difesa attorea, l'obliterazione dell'attività riabilitativa in regime semiresidenziale per n. 42 posti letto, nonché in regime ambulatoriale e domiciliare è dipesa dalla circostanza che, nella propria istanza di aggiornamento del 3 maggio 2024 (pratica n. 1610), la Casa di Cura ha indicato unicamente l'autorizzazione sanitaria del 21 febbraio 2020, prot. n. 11330, relativamente all'esercizio della sola attività riabilitativa per n. 140 in regime residenziale, a causa – a suo dire – dell'impossibilità di inserimento di ulteriori dati in sede di compilazione del modulo all'uopo utilizzato;

- a fronte delle reiterate segnalazioni con le quali la Casa di Cura ha rappresentato la propria abilitazione all'esercizio dell'attività riabilitativa per n. 182 posti letto di cui n. 140 in regime residenziale e n. 42 in regime semiresidenziale ed ha, quindi, richiesto la rettifica dell'atto sindacale del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561 (cfr. note del 22 gennaio 2025 e del 6 febbraio 2025), nonché a fronte della riformulazione dell'istanza di aggiornamento (in data 20 febbraio 2025 e in data 26 marzo 2025) con

l'indicazione dell'invarianza dei setting assistenziali, il Comune di Nocera Inferiore, nell'adottare il provvedimento di "presa d'atto" prot. n. 34279 del 16 maggio 2025, ha mantenuto la determinazione in precedenza assunta, così inducendo l'ASL Salerno a ritenere l'attività riabilitativa per n. 42 posti in regime residenziale e l'attività riabilitativa in regime ambulatoriale e domiciliare non più assistita dal necessario titolo abilitativo (provvedimento del 23 maggio 2025, prot. n. 113371);

Considerato, nel merito, che:

- coglie nel segno la ricorrente, allorquando deduce che l'amministrazione comunale non avrebbe potuto legittimamente inferire contenuti modificativi dell'ambito oggettivo di operatività della V. F. dall'istanza del 3 maggio 2024, espressamente e univocamente volta al mero aggiornamento delle rilasciate autorizzazioni sindacali in relazione alla modifica del direttore sanitario della struttura;
- in omaggio al principio ordinamentale basico di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, operante nel campo processuale, ma ragionevolmente esportabile anche nel campo dei procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il pronunciamento amministrativo non avrebbe potuto, infatti, estendere la propria portata al di fuori del perimetro segnato dalla predetta istanza del 3 maggio 2024; ed è quanto, d'altronde, lo stesso atto sindacale del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561, sembra postulare, allorquando stabilisce che il medesimo «sostituisce l'atto dirigenziale SUAIO prot. n. 68202 del 27 novembre 2023», il quale costituisce mera "presa d'atto" della modifica della figura del Direttore Sanitario;

- ciò, tanto più che una determinazione incidente sui contenuti dell'assentita attività riabilitativa non avrebbe potuto non situarsi a valle dell'iter istruttorio-valutativo all'uopo tipizzato dalla normativa di settore;
- al riguardo, giova rammentare che:
 - l'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992, dopo aver enunciato, al comma 1, che «la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione» e che «tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate», stabilisce, al successivo comma 4, che «l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto»;
 - la DGRC n. 7301/2001, dopo aver enunciato, al paragrafo 2, che «dal combinato disposto degli artt. 8 ter, commi 1 e 4, del d.lgs 229/1999 e 3, comma 3, del d.p.r. 14 gennaio 1997 discende che anche l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie da parte di strutture pubbliche e private sia subordinato ad autorizzazione» e che, «sulla base della citata normativa: - l'autorizzazione all'esercizio di dette strutture presuppone il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi; - la Regione detta disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento a detti requisiti minimi delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie già precedentemente autorizzate ed in esercizio», stabilisce, al successivo

paragrafo 2.1, che: «I soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e/o socio sanitarie, ovvero all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altro distretto della stessa ASL o in altra ASL, con le procedure e secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo, terminati i lavori e prima dell'utilizzo delle medesime, devono richiedere al Comune in cui è ubicata la struttura il rilascio del certificato di agibilità e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. (...). Il Comune, acquisita l'istanza, la trasmette, per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza sul lavoro e di quelli strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, definiti nel presente documento, entro tre giorni, al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. L'accertamento è effettuato, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, dal citato Dipartimento di Prevenzione che si avvale della medesima Commissione locale che ha espresso il parere preordinato alla autorizzazione alla realizzazione. In base ai risultati dell'accertamento, la Commissione formula il proprio parere che, nel termine di cui innanzi, viene trasmesso al Comune competente dal Dipartimento di Prevenzione. Il Comune, preso atto del parere, entro i successivi trenta giorni, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di agibilità e contestualmente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione al soggetto interessato»;

- ai sensi delle disposizioni dianzi riportate, la rimodulazione dei setting assistenziali erogabili dalla V. F. avrebbe dovuto, dunque, necessariamente transitare per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza sul lavoro e di quelli strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi in capo

alla struttura, a cura della competente Commissione ex DGRC n. 7301/2001 presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno;

- laddove, invece, l'ASL Salerno nella propria nota del 9 gennaio 2025, prot. n. 6927, ha osservato che, «in base alle verifiche effettuate ... allo stato la struttura V. F., così come riportato nel decreto sindacale prot. n. 11330 del 21 febbraio 2020, è autorizzata all'esercizio per prestazioni di Riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ex art. 26 della l. n. 833/1978, per complessivi n. 182 posti, di cui n. 140 in regime residenziale e n. 42 in regime semiresidenziale», con la precisazione che «esulava ed esula da tale istruttoria ogni valutazione in merito al numero e all'ubicazione dei posti letto autorizzati»;

- in realtà, come dedotto da parte ricorrente, la restrizione dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali esclusivamente a n. 140 posti in regime residenziale, sancita con l'atto sindacale del 22 gennaio 2025, prot. n. 4561, e perpetuata con la nota dirigenziale del 16 maggio 2025, prot. n. 34279, non riviene dall'espletamento dell'iter abilitativo declinato dalla richiamata disciplina settoriale, ma è dipesa da un disguido ingenerato in sede di presentazione dell'istanza del 3 maggio 2024;

- dal raffronto tra la compilazione del modulo utilizzato per la predetta istanza del 3 maggio 2024 (pratica n. 1610) e la compilazione del modulo utilizzato per la successiva istanza del 26 marzo 2025 (pratica 1358), si evince, infatti, che, nel riquadro relativo all'“oggetto della domanda”, nella colonna sottostante alla riga “con una dotazione di posti letto n.” può essere indicata una sola cifra corrispondente all'unica tipologia di regime

assistenziale specificato nella colonna sottostante alla riga superiore; cosicché la Casa di Cura, nel primo ha impropriamente indicato n. 140 posti letto per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime soltanto residenziale, mentre nel secondo ha del pari impropriamente indicato n. 182 posti letto per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime sempre soltanto residenziale;

- ebbene, una simile incongruenza, non avrebbe potuto, di certo, indurre l'amministrazione comunale a impingere nel contenuto oggettivo delle rilasciate autorizzazioni sanitarie, non solo senza essere stata in tal senso specificamente interpellata e senza aver incanalato la propria azione entro l'alveo procedimentale all'uopo normativamente tipizzato, ma anche senza aver osservato i presidi partecipativi e motivazionali propri dell'autotutela decisoria;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la sua ravvisata fondatezza nei profili dianzi scrutinati, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;

- quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Marcello Polimeno, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO